



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15, il quale prevede che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto 10 novembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state disciplinate le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli Enti previdenziali pubblici e privati ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 15 del citato D.L.78/2010;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 in base al quale i Ministeri vigilanti sugli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasformati in persone giuridiche private, possono formulare motivati rilievi sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo;

VISTI i piani triennali di investimento 2023-2025 inviati dalla Cassa dottori commercialisti (CDC), dalla Cassa Forense, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dalla Cassa nazionale del notariato, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG), dalla Fondazione ENASARCO, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dalla Fondazione ONAOSI, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI),



dal Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA), dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) e dall'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in attuazione dell'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTE le istruzioni operative rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale - Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica - con nota 175236 del 22 settembre 2017, concernenti le modalità di compilazione ed il rispetto dei termini di presentazione dei piani triennali;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha formulato osservazioni ostative all'approvazione dei suindicati piani triennali trasmessi dagli enti di previdenza e assistenza sociale;

CONSIDERATO che le operazioni ricomprese tra le fattispecie di cui all'allegato A del citato Decreto 10 novembre 2010 non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica e possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione in assenza di osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti;

CONSIDERATO che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili che si realizzano in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del citato Decreto 10 novembre 2010, sono state già considerate nelle stime relative ai saldi di finanza pubblica e che per esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato le operazioni relative alle dismissioni e agli acquisti di immobili contenute nei suindicati piani triennali di investimento ritenendole compatibili con il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

CONSIDERATO che gli importi relativi alle operazioni per gli anni 2023 e 2024, già contenute nei piani triennali relativi al periodo 2022-2024 e nei relativi aggiornamenti inviati, si intendono sostituiti con quelli indicati nei piani triennali relativi al periodo 2023- 2025;

ATTESA la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicati nel Documento di Economia e Finanza 2023;

DECRETA

Articolo 1

1. Le operazioni contenute nei piani triennali di investimento 2023-2025 presentati dalla Cassa dottori commercialisti (CDC), dalla Cassa Forense, dall'Ente nazionale di previdenza ed



assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), dalla Cassa nazionale del notariato, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG), dalla Fondazione ENASARCO, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), dalla Fondazione ONAOSI, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dal Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA), dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) e dall'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), allegati al presente decreto di cui sono parte integrante, sono approvate in quanto compatibili con i saldi strutturali di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza 2023.

2. Gli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2010, inviano entro il 30 giugno 2023 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro - e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, eventuali aggiornamenti dei piani allegati, nonché la situazione aggiornata sul loro stato di attuazione, per il monitoraggio degli effetti sui saldi strutturali di finanza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

